



ORDINANZA n. 28

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
C.A.P. 81027 — PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE II: Ecologia — Ambiente- Cimitero e Sicurezza

Del 15/10/2014

OGGETTO: Regolamentazione accensione fuochi all'aperto sul territorio Comunale
IL SINDACO

Quale Autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225

Premesso che:

- è consuetudine bruciare all'aperto ramaglie provenienti dalle attività di potatura delle piante nonché residui vegetali come erbacce e foglie, provenienti dalle attività di pulizia di fondi agricoli, orti e giardini;
 - la bruciatura di tali sostanze di origine vegetali provoca l'emissione nell'atmosfera di fumi contenenti sostanze incombuste, che provocano inquinamento e problemi igienici ambientali;
 - provengono continue segnalazioni all'Ente da parte di cittadini riguardanti l'accensione di fuochi in orari non consoni;
 - è opportuno adottare una corretta disciplina circa l'accensione di fuochi all'aperto contribuendo in tal modo anche alla prevenzione degli incendi boschivi, che costituiscono un gravoso problema per il nostro territorio;
 - che la Giunta Regionale Campania – STAPF – ha invitato i Comuni ad adottare idonee misure per fronteggiare i rischi derivanti dagli incendi;
- RITENUTO** indispensabile adottare opportuni provvedimenti atti a prevenire potenziali situazioni di pericoli per la pubblica e privata incolumità;
VISTO: la Legge Regionale n. 11 del 07/05/1996;
gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
la Legge del 21/11/2000 n. 353 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi”,
l'OPCM n. 3606 del 28/08/2007;

ORDINA

In tutto il territorio comunale le operazioni di bruciatura devono svolgersi tassativamente secondo il seguente calendario:

Dal 20 ottobre al 31 marzo nei giorni di Lunedì e Venerdì (solo se feriali) dalle ore 05.00 alle ore 07.00 (ora di fine combustione) e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 (ora di fine combustione),

Dal 1 aprile al 30 giugno nei giorni di Lunedì e Venerdì (solo se feriali) dalle ore 05.00 alle ore 07.00 (ora di fine combustione) e dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (ora di fine combustione);

Dal 1 luglio al 30 settembre è fatto divieto di:

- accendere fuochi;
- bruciare ramaglie provenienti dalle attività di potature delle piante e materiali vegetali derivanti dalla pulizia di fondi agricoli, orti e giardini;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrica per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che possono produrre faville;
- compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo di incendio;
- fare uso di fuochi d'artificio in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- far brillare mine.

L'accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- Condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
- attuare ogni cautela lasciando intorno all'area interessata dal fuoco una fascia libera da vegetazione;
- munirsi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
- sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
- adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulizia e bruciatura, assicurandosi che tali operazioni vengono effettuate ad una congrua distanza dai fabbricati altrui;
- le sterpaglie, ramaglie e residui vegetali devono essere rigorosamente secchi.

È vietato bruciare materiali diversi dalle sterpaglie e da quelli di origine vegetali (sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc)

INVITA

il cittadini in caso di avvistamento di incendi ad avvertire con sollecitudine:

- il Corpo Forestale dello Stato – telefono **1515**;
- il Comando dei Vigili del Fuoco – telefono **115**;
- il Comando Carabinieri di San Felice Centro - telefono **0823/753900**;
- il Comando Carabinieri Canello Scalo - telefono **0823/802900**;
- il Comando Polizia Municipale di San Felice a Canello – telefono **0823/752230**.

AVVERTE

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sotto elencate sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dalla L. 689/81;

Combustione di sterpaglie, sostanze vegetali, ecc. fuori orari, giorni consentiti e/o non essiccate e comunque in modo diverso da quanto stabilito nella presente Ordinanza: **SANZIONE AMMINISTRATIVA € 150,00**

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso.

La presente Ordinanza sostituisce le precedenti in materia, verrà pubblicata All'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici, con avvertenza che tale affissione vale come notifica a tutti gli effetti di legge.

Gli agenti del Comando della Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

F.to IL SINDACO
dott. Pasquale De Lucia